

COMUNE DI ALLEGHE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

*In attuazione del D.P.R. 285/1990 della Legge 130/2001 e
della Legge Regionale del Veneto n. 18/2010*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 25.11.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.09.2021

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – COMPITI DEL COMUNE

ART. 3 – RESPONSABILITA'

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE

ART. 4 – DEFINIZIONI DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA, ACCERTAMENTO

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E ALLA CREMAZIONE

CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 7 – OSSERVAZIONE DELLE SALME

ART. 8 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

ART. 9 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

CAPO IV - FERETRI – TRASPORTI

ART. 10 – CARATTERISTICHE E CHIUSURA DEI FERETRI

ART. 11 – MODALITA' DI TRASPORTO DELLE SALME

ART. 12 – TRASPORTO DI OSSA, CENERI E RESTI MORTALI

ART. 13 – TRASPORTO DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

CAPO V - CIMITERI

ART. 14 – CIMITERI COMUNALI

ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

ART. 16 – MANUTENZIONE DEI CIMITERI

CAPO VI - CONCESSIONI

ART. 17 – MODALITA' PER LE CONCESSIONI

ART. 18 – MODALITA' RICHIESTA CONCESSIONE

ART. 19 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA

ART. 20 – IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

ART. 21 – INUMAZIONE

ART. 22 – TUMULAZIONE IN LOCULI ED OSSARI

ART. 23 – TARGHE MEMORIA

ART. 24 – DOVERI DEL CONCESSIONARIO

ART. 25 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI

ART. 26 – LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

ART. 27 – DIRITTO DI SEPOLTURA

ART. 28 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 29 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 30 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO

ART. 31 - RIMBORSI

CAPO VII - ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

ART. 32 - COMUNICAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA

ART. 33 – ESUMAZIONI ORDINARIE

ART. 34 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

ART. 35 – DIVIETO DI ESUMAZIONE

ART. 36 – DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

ART. 37 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 38 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 39 – TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI

ART. 40 – OGGETTI PREZIOSI RINVENUTI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO VIII – CREMAZIONE E DISPERSIONE

ART. 41 – REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

ART. 42 – CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE

ART. 43 – AFFIDAMENTO URNA CINERARIA

ART. 44 – DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO IX- LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 45 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI NEI CIMITERI

ART. 46 – MANUTENZIONE SEPOLTURE

ART. 47 – CHIUSURA AREE CIMITERIALI

ART. 48 – TARIFFE CIMITERIALI

ART. 49 - SPESE

CAPO X - POLIZIA INTERNA dei CIMITERI

ART. 50 – RITI FUNEBRI

ART. 51 – INGRESSO AI CIMITERI

CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 – SANZIONI

ART. 53 – CURA DEI CIMITERI

ART. 54 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.9.90, n. 285, alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/1993 nonché alle disposizioni regionali in materia, ha per oggetto la disciplina dei servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

La Regione del Veneto norma la materia funeraria, garantendo ad ognuno il rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e della libera scelta della forma di sepoltura o cremazione, definendo compiti e responsabilità della Regione stessa, dell'autorità sanitaria e del Comune.

ART. 2 - COMPITI DEL COMUNE

Sono compiti del Comune:

- l'adozione del presente Regolamento di polizia mortuaria, con il quale si stabiliscono ubicazione, utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali, durata e modalità delle concessioni, disciplina delle attività funebri;
- il rilascio delle autorizzazioni previste per legge;
- la messa a disposizione di spazi pubblici per lo svolgimento dei riti funebri;
- il trasporto funebre nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- il rilascio dell'autorizzazione al trasporto della salma, nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo della proprio corpo per motivi di studio, di ricerca ed insegnamento, previo assenso ed a spese dell'istituto ricevente.
- il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività funebri.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Ove il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE

ART. 4 - DEFINIZIONI DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI

Per cadavere si intende il corpo umano privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale.

Per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni.

Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda ULSS.

ART. 5 – DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA, ACCERTAMENTO

La dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le norme contenute o richiamate nel Capo I del Regolamento generale di Polizia mortuaria pubblicato con D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. ed in ogni caso nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

ART. 6 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA E ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000. E' necessaria l'autorizzazione anche per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere o ossa umane.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 7 – OSSERVAZIONE DELLE SALME

L'osservazione delle salme è regolata dall'art. 10 della Legge Regionale 18/2010 e ss.mm.ii. o delle successive disposizioni legislative emanate al riguardo.

ART. 8 – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Su richiesta delle persone aventi titolo, il cadavere può essere trasferito in altra sede secondo le modalità previste dall'art. 11 della Legge Regionale 18/2010 e ss.mm.ii. e delle successive disposizioni legislative emanate al riguardo.

L'impresa funebre ha il compito di comunicare l'avvenuto trasferimento all'Azienda ULSS di competenza per la visita necroscopica e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.

ART. 9 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Presso il cimitero di Alleghe è predisposto apposito locale ad uso comune per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- morte in abitazioni ritenute inadatte e nelle quali non sia opportuno tenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

CAPO IV FERETRI – TRASPORTI

ART. 10 – CARATTERISTICHE E CHIUSURA DEI FERETRI

I feretri devono rispettare le caratteristiche definite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento, come previsto dall'art. 19 della L.R. 18/2010 e ss.mm.ii. . Fino all'entrata in vigore del suddetto regolamento resteranno applicabili le norme contenute negli artt. 75 e 77 del D.P.R. 285/1990 e ss.m.ii. .

Al momento della chiusura del feretro l'Impresa funebre deve sempre redigere e sottoscrivere apposito verbale come da disposizioni di cui all'allegato a) della D.G.R. n. 1909 del 27.7.2010 e ss.mm.ii. .

L'addetto/i alla ricezione della salma, dipendente/i all'uopo designato/i, apporrà la propria firma per ricevuta in calce al verbale succitato. Sarà cura dell'impresario funebre trasmettere copia del suddetto verbale al Comune di partenza e al Comune di destinazione della salma e all'Azienda ULSS di partenza. La trasmissione potrà essere fatta anche a mezzo fax, pec o altro strumento telematico o elettronico.

ART. 11 – MODALITA' DI TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme deve essere effettuato esclusivamente da Imprese funebri autorizzate e, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. , comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Qualora il defunto non disponga di beni, non abbia familiari o nel caso in cui la famiglia non possa provvedere, le spese sono a carico del Comune che dovrà comunque garantire di effettuare il trasporto in forma decorosa.

La traslazione di salme e/o di resti mortali è autorizzata nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12 – TRASPORTO DI OSSA, CENERI E RESTI MORTALI

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. , quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e ss.mm.ii. , e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

ART. 13 – TRASPORTO DI PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

CAPO V CIMITERI

ART. 14 – CIMITERI COMUNALI

Il Comune dispone dei seguenti cimiteri:

1. cimitero di Alleghe, destinato in via prioritaria alle frazioni di Alleghe, Masarè, Sala, Sorastabiel e Colondel comprende:
 - 4 settori destinati a campi di inumazione;
 - 3 settori destinati ai loculi,
 - *il loculo del secondo lotto n. D/12 è destinato a cinerario comune per accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione;*
 - 3 settori destinati ad ossari;
 - 2 settori destinati a targhe memoria;
 - 1 cappella con camera mortuaria e sala autoptica;
 - 1 ossario comune;

2. cimitero di Caprile, destinato in via prioritaria alla frazione di Caprile, comprende:
 - 2 settori destinati a campi di inumazione;

- 2 settori destinati ai loculi
- *il loculo n. A/5 è destinato a cinerario comune per accogliere, in forma indistinta o all'interno di urne cinerarie, le ceneri dei defunti cremati per i quali non è richiesta dagli aventi titolo una diversa collocazione;*
- 2 settori destinati ad ossari;
- 1 ossario comune;

ART. 15 – DISPOSIZIONE GENERALI - VIGILANZA

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif., nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. .

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che esercita tali funzioni avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa prescelta.

Tutte le operazioni cimiteriali competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero, ivi comprese le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. .

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Il dirigente del competente servizio dell'Azienda ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 16 – MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI

L'ordine e la manutenzione dei Cimiteri spettano al/i dipendente/i o al/ai soggetto/i esterno/i all'uopo designato/i, i quali hanno l'obbligo di riferire al Servizio comunale competente e al Coordinatore sanitario dell' U.L.S.S. o suo delegato.

Il/I dipendente/i, o soggetto esterno, all'uopo designato/i:

- si occupano della custodia, comportante la reperibilità per accessi anche notturni per emergenze e per utilizzo della camera mortuaria ed effettua un controllo periodico dei Cimiteri;
- assistono ai funerali per le inumazioni, le tumulazioni e per la collocazione delle urne cinerarie, con la predisposizione e l'impiego dell'apposita attrezzatura ad esclusione delle cappelle e tombe di famiglia;
- assistono alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria e vigilano sui servizi di seppellimento, di esumazione, di estumulazione ed a quanto attiene alle attività svolte all'interno dei cimiteri, in proprio dal Comune o da soggetti esterni;
- ritirano i documenti relativi a: inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni e li consegnano, riferendo in merito all'Ufficio dello Stato Civile dove viene tenuto il Registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii.;
- eseguono i lavori di manutenzione che possono, comunque, essere appaltati a soggetto esterno.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. .

CONCESSIONI

ART. 17 – MODALITA' PER LE CONCESSIONI

Per le sepolture individuali è concesso l'uso di aree o manufatti costruiti dal Comune, nelle tipologie di: inumazioni individuali, loculi, cellette ossario, targhe memoria. Non sono previste aree da dare in concessione in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di concessione stabilito dalla Giunta Comunale, con l'eccezione delle concessioni per inumazione. La concessione è stipulata con il coniuge o con un parente di primo grado che presenta la domanda al Comune.

La concessione non può essere stipulata con più di un concessionario. Il titolare della concessione è l'unico legittimato nei rapporti con il Comune.

La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione può essere solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. La decorrenza della concessione ha inizio dalla data di inumazione per le sepolture in terra e dalla data di versamento del corrispettivo dovuto per quanto riguarda le tumulazioni in loculi ed ossari.

Le concessioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803 e ss.mm.ii. a titolo di perpetuità, conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di concessione; tuttavia esse sono soggette a decadenza qualora siano trascorsi almeno 15 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ed i manufatti si trovino in situazione di abbandono dipendente da incuria o morte degli aventi diritto e comunque per totale e grave inadempienza ai doveri di manutenzione. Per la pronuncia della decadenza si rinvia al successivo art. 28.

I loculi ed ossari che si renderanno liberi per scadenza di concessione non rinnovata saranno assegnati (in ordine numerico di manufatto e di loculo) alle condizioni stabilite dall'Amministrazione comunale.

ART. 18 – MODALITA' RICHIESTA CONCESSIONE

Per ottenere qualsiasi concessione deve essere presentata istanza in bollo all'Amministrazione Comunale. Dalla domanda devono risultare i dati del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) ed i dati del deceduto (cognome, nome, data di nascita, data di decesso). Non è ammesso il rilascio della concessione a favore di più soggetti. Alla concessione provvede il Responsabile del Servizio competente. Per ogni richiesta di concessione accolta viene stipulato regolare contratto e/o scrittura privata le cui eventuali spese sono a carico del richiedente. In caso di affidamento in concessione, totale o parziale, del servizio cimiteriale a soggetto esterno, le concessioni verranno rilasciate dal concessionario.

ART. 19 – DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Nel cimitero possono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone residenti nel Comune, indipendentemente dal luogo della loro morte;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori comune;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune

ma per le quali sia disponibile nei cimiteri comunali una sepoltura privata, o che abbiano un parente di primo grado o il coniuge già sepolto nel medesimo cimitero, o che abbiano un parente e/o affine di primo grado residente nel Comune o sepolto nel medesimo cimitero;

- d) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 14, per i quali i genitori abbiano diritto al seppellimento nei cimiteri comunali;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone residenti in vita nelle frazioni dei Comuni limitrofi facenti parte delle parrocchie di San Biagio e di San Bartolomeo.

Le richieste di sepoltura per defunti non residenti in vita nel Comune di Alleghe e non appartenenti a quanto indicato nel comma precedente, saranno autorizzate dall'Amministrazione Comunale compatibilmente alla disponibilità di posti nei Cimiteri.

ART. 20 – IDENTIFICAZIONE DELLA SEPOLTURA

Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto fatto salvo il riposizionamento di ossa già consumate e riposte in apposita cassetta o di ceneri in apposita urna;

Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

ART. 21 - INUMAZIONE

L'inumazione è la sepoltura nel terreno in fossa avente le caratteristiche definite come segue:

1. ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2, lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. ogni fossa potrà essere contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del dipendente comunale e/o soggetto esterno all'uopo designato.
4. i vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa
5. le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non superiore a metri due, una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare ai almeno metri 0,50 da ogni lato, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
6. i campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
7. i campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in riquadri;
8. l'utilizzo dei campi di inumazione avviene procedendo senza soluzione di continuità, non è pertanto ammessa la scelta dei posti;
9. i campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali;

10. il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni;
11. ogni feretro può contenere un solo cadavere – urna cineraria;
12. possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto;
13. le inumazioni vengono concesse dal Comune di Alleghe e le operazioni di inumazione sono soggette alle tariffe in vigore come deliberate dalla Giunta Comunale.

Per la costruzione della cassa si richiamano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.ii. , nonché quelle del presente regolamento.

Sulle fosse è consentito il collocamento di croci o monumenti litici, in legno o metallo secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale per le quali si rimanda all'art. 45.

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e picco. Non è ammessa la posa di arbusti. Ogni abuso sarà prontamente rimosso dal Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

ART. 22 – TUMULAZIONE IN LOCULI ED OSSARI

La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo secondo le seguenti caratteristiche:

- loculi individuali, la cui durata della concessione è fissata in anni trenta;
- ossari per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato o per la raccolta di resti ossei a seguito esumazione, la cui durata della concessione è fissata in anni trenta;

La tumulazione avviene a richiesta degli interessati su concessione comunale nei loculi o ossari, assegnati dal Comune in ordine continuativo partendo dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, ad esaurimento dei blocchi costituiti all'interno dei lotti; le tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, degli ossari, sono disposte dalla Giunta Comunale e trovano applicazione al momento dell'assegnazione del loculo o dell'ossario stesso.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente e l'importo della eventuale spesa per i diritti contrattuali.

Nel caso di concessione anticipata di sepoltura a persone fisiche, la stessa potrà essere concessa solo con decorrenza a partire dalla data di versamento del corrispettivo. In tal caso, il loculo o ossario di destinazione della salma, delle ceneri o dei resti mortali verrà identificato nei modi previsti dal comma precedente.

ART. 23 – TARGHE MEMORIA

E' possibile la concessione di targhe memoria, previo versamento del corrispettivo previsto dalla Giunta Comunale.

Le targhe sono ubicate negli spazi appositamente individuati all'interno dei cimiteri.

Tale concessione ha durata di trent'anni ed è autorizzata tramite atto del Responsabile del Servizio, che le assegna in ordine continuativo dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, ad esaurimento dei blocchi costituiti all'interno degli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale.

Per le caratteristiche delle lastre di chiusura ed ornamenti si rimanda all'art. 26.

ART. 24 – DOVERI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata alla accettazione o osservazione delle norme, istituzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari risultanti dall'apposito contratto e dei progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione ordinaria delle piastre di loculi ed ossari sono a carico dei concessionari.

ART. 25 – DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

Alla prima scadenza delle singole concessioni, i concessionari o i loro successori aventi diritto, potranno chiedere il rinnovo della sepoltura per un altro periodo conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti, secondo le disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione. Sono fatti salvi i rinnovi già intervenuti precedentemente all'approvazione del presente regolamento.

Il rinnovo dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di una nuova concessione, che potrà avvenire su sollecitazione dell'ufficio comunale, oppure su iniziativa dell'interessato. Il rinnovo decorre in ogni caso dalla data di scadenza della concessione originaria.

In caso di trasferimento della salma, la concessione si intende decaduta.

Nei loculi, e negli ossari, oltre alla salma o le ceneri per i quali è destinata la concessione, potranno eventualmente essere poste cassetine con i resti o urne cinerarie di congiunti; ciò potrà avvenire anche se la richiesta viene presentata in un momento successivo alla sepoltura della salma, ma dovrà essere presentata direttamente da parte del concessionario. Non è ammessa la richiesta da parte di terze persone. Parimenti, nei loculi e negli ossari già dati in concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ma non ancora occupati, sarà possibile inserire cassetine con i resti o urne cinerarie.

In caso di cremazione della salma prima della scadenza della concessione, le relative ceneri verranno spostate in un ossario (con assegnazione come previsto dal presente regolamento), stando a carico del richiedente le spese per servizi cimiteriali di estumulazione e successiva collocazione. Il loculo cimiteriale liberato ritornerà in possesso del Comune. Per la nuova tumulazione dovrà essere versata dal richiedente la sola tariffa relativa alla quota eccedente rispetto a quella versata per il loculo inizialmente concesso. La sostituzione della salma già collocata nel loculo concesso, anche a seguito di cremazione della medesima, sarà possibile solo previa rinuncia all'originaria concessione, con assegnazione di nuovo loculo da parte del Comune e al rilascio di una nuova concessione con importo scontato per gli anni non usufruiti.

ART. 26 – LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

Le lastre degli ossari e dei loculi devono essere conformi alle prescrizioni che verranno impartite dal Comune.

E' vietata la posa di piastre diverse da quelle installate al momento della costruzione del singolo loculo/ossario/targa memoria. E' altresì vietato riprodurre sulle piastre sfondi, colori, immagini ed altri elementi non conformi a quelli standard già presenti nel contesto su loculi, ossari e piastre ricordo esistenti. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 27 – DIRITTO DI SEPOLTURA

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione o alla persona da questi indicata, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Il diritto di sepoltura non può, dopo la sua costituzione, essere ceduto a terzi.

ART. 28 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza dalla concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata:

- per inadempienza contrattuale;
- per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento;
- per le concessioni perpetue, nei casi di cui al precedente art. 17 comma 4.

Al concessionario è inviata specifica diffida. In caso di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il concessionario obbligato, è affisso all'Albo on line, in prossimità della sepoltura ed all'ingresso del cimitero un apposito avviso.

Decorsi inutilmente novanta giorni dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per trenta giorni all'Albo on line e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

Le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente, secondo le determinazioni del Comune.

In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle operazioni previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.

La decadenza non dà diritto al rimborso previsto all'articolo successivo per il caso di rinuncia alla sepoltura.

ART. 29 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso scade al termine del periodo indicato nell'atto concessorio.

Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

La concessione può cessare prima della scadenza naturale nei seguenti casi:

- a) in caso di revoca per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi deve essere assegnata dal Comune un'altra sepoltura, nello stesso o in altro Cimitero, per la durata residua;
- b) in caso di rinuncia alla concessione, su richiesta del concedente. L'atto di rinuncia dovrà essere accompagnato dalla richiesta di cremazione o traslazione in altra sepoltura delle salme o resti che vi siano sepolti. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale che potrà concederla ad altri soggetti richiedenti. Al concessionario rinunciatario spetta il rimborso della quota frazionale per le annualità non utilizzate, nei modi previsti dall'art. 31;
- c) in caso di decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento, come indicato al precedente art. 28. In tal caso la salma o i resti mortali potranno essere inumati o, ricorrendone le condizioni di legge, cremati.

Su richiesta degli eredi, secondo le ordinarie disposizioni successorie, aventi diritto, i resti mortali potranno essere avviati a cremazione. Le spese della cremazione saranno a carico dei familiari.

In caso di mancato rinnovo della concessione, anche se dovuto a omessa comunicazione da parte dell'Ente in seguito alla data di scadenza della concessione originaria, il rinnovo qualora richiesto spontaneamente dal titolare della concessione o dagli eredi, decorre dalla data di scadenza della precedente concessione. In tal caso si applica la tariffa vigente al momento della scadenza della concessione originaria.

Resteranno a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti in comune (copertura, frontalini, pareti).

ART. 30 – DECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario, i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla concessione, a norma del presente regolamento o di altre fonti, si trasmettono agli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni in materia di successioni. Tutti gli aventi titolo rispondono in solido.

Per comprensibili ragioni di praticità ed efficienza, il Comune si rapporta per ogni comunicazione ed in generale per ogni necessità con uno solo degli stessi, secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale. È fatto obbligo alla persona che riceve le comunicazioni di curarne l'inoltro a tutti i familiari eventualmente interessati.

ART. 31 – RIMBORSI

Nei casi previsti all'art. 29, terzo comma, lett. a) e b), la cessazione della concessione comporta il rimborso parziale della tariffa della concessione così definito:

- se l'istanza di rinuncia è presentata ed accolta entro i primi dieci anni dalla data di stipula dell'atto concessorio è previsto un rimborso pari al 50% del corrispettivo versato;
- se l'istanza di rinuncia è presentata ed accolta nell'arco temporale inteso dall'undicesimo anno al ventesimo anno di concessione è previsto un rimborso pari al 30% del corrispettivo versato;
- non è previsto alcun rimborso per le istanze di rinuncia pervenute dopo il ventunesimo anno di concessione.

In caso di traslazione in altra sepoltura in ambito comunale, anche nel caso in cui ciò comporti il rilascio di una nuova concessione d'uso, si darà luogo a compensazione parziale o totale della tariffa di concessione, in misura da definire tenuto conto della durata della concessione in essere, rapportato al costo della nuova concessione. Resta comunque esclusa, in ogni caso, la possibilità di rimborso di somme già versate. Sono in ogni caso dovute le spese inerenti alle operazioni di estumulazione e nuova tumulazione.

Sono dovuti i diritti di segreteria, se previsti in apposita deliberazione tariffaria adottata dalla Giunta Comunale.

Il rimborso è condizionato alla rimessa in pristino della sepoltura.

CAPO VII ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI

ART. 32 – COMUNICAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA

Al termine dell'ordinario periodo di tumulazione o di inumazione e prima di procedere alle operazioni di esumazione ed estumulazione dei resti mortali, l'Amministrazione provvede ad inviare l'avviso di scadenza della concessione, per comprensibile praticità ad uno solo dei parenti più

prossimi; è fatto obbligo alla persona che riceve l'avviso di curarne l'inoltro a tutti i familiari eventualmente interessati. ***Contestualmente viene pubblicato all'Albo Online e apposto all'entrata dei Cimiteri un avviso di scadenza delle concessioni per trenta giorni.***

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di esumazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo al defunto, potrà indicare all'ufficio cimiteriale una specifica destinazione della salma non decomposta o dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione dovrà essere fornita da uno soltanto di essi.

In caso si renda difficoltoso o impossibile reperire i familiari, si procederà a pubblicare per trenta giorni apposito avviso al sito informatico istituzionale del Comune e alla porta principale del cimitero.

Nel caso in cui a seguito della trasmissione dell'avviso, oppure dell'affissione dell'avviso all'Albo Online ed alla porta del cimitero i familiari restino irreperibili o non diano alcun riscontro, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

ART. 33 – ESUMAZIONI ORDINARIE

Al momento dell'esumazione, i familiari possono decidere la destinazione dei resti ossei del defunto, scegliendo tra la tumulazione in un ossario o in un loculo già presente nella loro disponibilità o concessi al momento del bisogno.

In mancanza di indicazioni da parte dei familiari, sarà l'Amministrazione comunale a disporre dei resti mortali esumati o delle ceneri provenienti dall'esumazione. In tal caso, nell'ipotesi di incompleta decomposizione, i resti mortali potranno essere reinumati in fossa comune in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere oppure cremati.

Nel caso in cui gli eredi decidano per la tumulazione in un ossario o in loculo saranno a loro carico le spese per lo svolgimento delle relative operazioni.

Le cassetine dei resti ossei potranno inoltre essere collocate, a cura e spese dei richiedenti, in sepoltura in terra di congiunti (coniuge / unito civilmente, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado), previa posa di un pozzetto in calcestruzzo o altro materiale inerte, chiuso sul fondo e su tutti i lati e dotato di coperchio. I richiedenti dovranno dichiarare di aver acquisito il consenso dei familiari.

Le fosse liberate si utilizzeranno per nuove inumazioni.

ART. 34 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o cremarle.

Le esumazioni straordinarie devono essere effettuate, sentita l'azienda ULSS, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, ed alla presenza del personale o soggetto/i esterno/i all'uopo incaricato.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 35 – PERIODI DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono di norma essere eseguite procedure di esumazione ordinarie e straordinarie durante la stagione più calda e comunque nei periodi in cui le condizioni atmosferiche possono pregiudicare la sicurezza degli operatori e la salvaguardia della

struttura cimiteriale, su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 36 - DEPOSITO DELLE OSSA ESUMATE

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in ossari o loculi posti all'interno del Cimitero ed avuti in concessione.

In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine prescritte, le cui tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti nel rispetto della normativa.

ART. 37 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione e comunque in base ad un piano predisposto dall'Amministrazione.

I familiari potranno indicare all'ufficio cimiteriale entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di estumulazione da parte del comune una specifica destinazione della salma non decomposta o dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti.

In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione dovrà essere fornita da uno soltanto di essi in accordo con gli altri parenti.

Su richiesta degli eredi, secondo le ordinarie disposizioni successorie, aventi diritto, le salme non decomposte ed i resti mortali potranno essere avviati a cremazione. Le spese della cremazione saranno a carico dei familiari.

L'urna cineraria potrà essere successivamente collocata previa richiesta al Comune in ossario o loculo concesso ai familiari oppure potrà eventualmente essere collocata, a cura e spese dei richiedenti, in sepoltura in terra di congiunti (coniuge / unito civilmente, fratelli e sorelle, ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado), previa posa di un pozzetto in calcestruzzo o altro materiale inerte, chiuso sul fondo e su tutti i lati e dotato di coperchio. I richiedenti dovranno dichiarare di aver acquisito il consenso dei familiari.

Prima dell'estumulazione, su richiesta di uno dei soggetti indicati al comma precedente, potranno essere asportati dal chiusino marmoreo, su richiesta del concessionario, la fotografia del defunto, gli addobbi (statue, vasi, porta-lumi, ecc.) e i ricordi in genere. Gli oggetti asportati potranno essere riutilizzati in altra sepoltura ma non potranno essere ceduti a terzi a fini di lucro.

ART. 38 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Le estumulazioni straordinarie (prima dello scadere della concessione) se non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco che prescrive di volta in volta le misure necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Le estumulazioni straordinarie devono essere effettuate, sentita l'azienda ULSS, che prescrive le misure di volta in volta necessarie, ed alla presenza del personale o soggetto esterno all'uopo incaricato.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle estumulazioni straordinarie.

ART. 39 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Le operazioni descritte agli articoli precedenti dovranno essere eseguite con modalità tali da assicurare il rispetto del senso di pietà verso il defunto oltre alla la sicurezza dei lavoratori e l'osservanza delle norme di carattere igienico-sanitario ed ambientale.

Salvo il caso previsto all'articolo seguente, non è ammessa la presenza di non addetti ai lavori durante le lavorazioni.

I rifiuti verranno smaltiti nelle modalità previste dalla legge.

ART. 40 – OGGETTI PREZIOSI RINVENUTI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

Per rientrare in possesso degli arredi funebri le persone interessate dovranno farne apposita richiesta al/ai dipendente/i o soggetto esterno all'uopo designato/i che provvederanno, per quanto possibile, a recuperarli in buono stato.

Qualora i familiari ritengano che nel feretro da esumare o estumulate vi siano oggetti preziosi o ricordi di valore anche affettivo, devono darne avviso al Servizio cimiteriale prima dell'esecuzione delle operazioni. Gli oggetti rinvenuti saranno riconsegnati ai familiari, previa accurata disinfezione.

Gli oggetti rinvenuti e non richiesti dovranno rimanere uniti ai resti esumati o estumulati e ne seguiranno le sorti.

CAPO VIII

CREMAZIONE E DISPERSIONE

ART. 41 – REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

Il registro comunale per la cremazione è disciplinato ai sensi dell'art. 48 della Legge Regionale 18/2010.

ART. 42 - CONTRIBUTO ALLA CREMAZIONE

Al fine di incentivare l'avvio alla cremazione dei defunti, è istituito un contributo erogato dal Comune a sostegno della relativa spesa, da richiedere all'Ufficio preposto mediante compilazione di apposito modello.

Il contributo è attribuito:

- ai familiari dei defunti residenti nel territorio comunale al momento del decesso;
- ai familiari dei defunti residenti in vita nel territorio comunale, ma residenti al momento del decesso in casa di riposo o case di cura;
- ai familiari dei defunti residenti in vita nelle frazioni dei Comuni limitrofi facenti parte delle parrocchie di San Biagio e di San Bartolomeo;
- a coloro i quali hanno abbiano un parente di primo grado o il coniuge già sepolto nei cimiteri comunali;

L'importo del contributo è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

ART. 43- AFFIDAMENTO URNA CINERARIA

L'urna cineraria può essere affidata ai soggetti familiari di cui all'art. 3 della legge 130/2001 che ne facciano richiesta.

L' Ufficiale dello Stato Civile o un suo delegato, ha il compito di provvedere alla verbalizzazione di tale affidamento.

Per la conservazione dell'urna si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 44 – DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel territorio del Comune di Alleghe la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private e nelle apposite aree cimiteriali, ove esistenti, oppure, in mancanza di aree specificatamente individuate, negli ossari comuni, secondo le indicazioni per la dispersione in terra.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, questo ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 30 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune/ossario comune.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

La dispersione delle ceneri è effettuata da uno dei soggetti di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001, ossia dal coniuge, da altro familiare o dall'esecutore testamentario, individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone, iscritte in vita ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Il soggetto che vuole effettuare la dispersione delle ceneri deve presentare istanza di autorizzazione al Comune di Alleghe, in quanto Comune di dispersione delle ceneri; alla domanda va allegata la documentazione attestante la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, espressa nelle forme previste dalla legge.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere, tra l'altro, i dati del soggetto richiedente e l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione e dal presente Regolamento, ove le ceneri verranno disperse.

L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile.

A dispersione avvenuta il soggetto autorizzato dovrà consegnare, all'Ufficiale dello Stato civile che ha rilasciato la predetta autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva, contenente, tra l'altro, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è avvenuta la dispersione.

La dispersione delle ceneri in natura può avvenire:

- sulle montagne, nei boschi e/o in aree naturali, ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi;
- nel torrente Cordevole nei tratti liberi da manufatti.

La dispersione è vietata:

- all'interno dei centri abitati, così come definiti dal n. 8, c. 1, art. 3, del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 21/04/2004
- nei laghi di Alleghe e di Coldai;
- in aria (al vento), in edifici o in altri luoghi chiusi.

La dispersione in terra deve avvenire smuovendo il terreno e, dopo aver versato le ceneri, coprendo le stesse con la terra smossa.

Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione; è fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire compenso per l'assenso alla dispersione.

Per lo smaltimento dell'urna cineraria vuota devono essere osservate le vigenti disposizioni di legge.

Sono eseguite a titolo gratuito le operazioni di dispersione in apposita area cimiteriale effettuate dal personale comunale, su richiesta dei familiari, per espressa volontà del defunto.

Il Comune di Alleghe è competente per le ceneri già collocate nei cimiteri comunali che possono essere affidate o disperse, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla Legge Regionale Veneto n. 18/2010.

L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata con provvedimento della Giunta Comunale; la suddetta area sarà opportunamente delimitata.

CAPO IV LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

ART. 45 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE LAVORI NEI CIMITERI

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nei Cimiteri del Comune: apposizione di lapidi, costruzione di tombe, sepolcri, restauri, riparazioni ecc. va richiesta l'autorizzazione su carta bollata prima dell'inizio dei lavori al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Alla domanda di autorizzazione di cui sopra deve obbligatoriamente essere allegato un elaborato grafico che illustri in modo dettagliato tutte le caratteristiche del manufatto che si intende realizzare, ivi compresa la sua rappresentazione visiva.

L'Ufficio Tecnico rilascia formale autorizzazione, su carta bollata, secondo i seguenti canoni:

- le lapidi potranno avere un'altezza massima di metri 1,00, larghezza metri 0,80 e dovranno essere installate in verticale;
- la fossa potrà altresì essere contornata da un cordolo in pietra o marmo;
- detto cordolo di contorno dovrà avere le dimensioni di metri 0,80 di larghezza e metri 1,70 di lunghezza, le lapidi dovranno essere allineate tra di loro in entrambe le direzioni e la lastra di copertura dovrà essere posizionata parallelamente al profilo del terreno;
- le scritte devono avere cognome, nome, data della nascita e della morte e sono inoltre consentiti epitaffi;
- la posa della tomba non potrà essere realizzata se non dopo che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla inumazione della salma, per evitare che il naturale assestamento del terreno provochi il conseguente spostamento della sovrastante lapide.

Il rilascio dell'autorizzazione avviene ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in relazione al decoro dei luoghi.

Sono dovuti i diritti di segreteria, se previsti in apposita deliberazione tariffaria adottata dalla Giunta Comunale.

ART. 46 – MANUTENZIONE SEPOLTURE

Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria delle piastre di loculi ed ossari ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei monumenti funebri a terra.

In caso di inadempienza il Comune può provvedere, se del caso, a titolo oneroso, con ordinanza. In tal caso sarà valutata altresì l'eventuale decadenza, ai sensi del precedente articolo 28.

Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione, a titolo oneroso, dei lavori occorrenti.

ART. 47 – CHIUSURA AREE CIMITERIALI

Durante i lavori di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, le relative aree sono chiuse al pubblico.

ART. 48 – TARIFFE CIMITERIALI

Le tariffe cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 49 - SPESE

Qualsiasi spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale per rispondere a lavori straordinari chiesti dai privati (spostamenti ecc.) sarà completamente rimborsata dagli stessi.

CAPO X

POLIZIA INTERNA dei CIMITERI

ART. 50 – RITI FUNEBRI

All'interno dei Cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri della Chiesa cattolica o di altre confessioni sia per i singoli che per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 51 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEI CIMITERI

Nei Cimiteri dev'essere tenuto un contegno rispettoso in ossequio al sentimento dei cittadini per il culto dei morti.

Chiunque pubblicamente commetta atti che offendano tale sentimento dev'essere immediatamente allontanato.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 52 - SANZIONI

Le infrazioni al presente Regolamento, quando non siano previste dalla legge come reato o non rientrino nelle violazioni previste dall'art. 358 del T.U. Leggi sanitarie del 27.07.1934 N. 1265 e successive modifiche o in quelle previste dall'art. 53 e 55 della L.R. 18/2010, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente e stabilita dall'Amministrazione.

ART. 53 – CURA DEI CIMITERI

Il/I dipendente/i e/o soggetto esterno all'uopo designato/i, cureranno che il luogo mantenga un aspetto decoroso.

ART. 54 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento abroga ogni disposizione contrastante contenuta in atti amministrativi generali del Comune.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo on line, da disporsi unitamente alla deliberazione che lo approva.